



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - SANT'AGATA MILITELLO

Via Cosenz, n. 80 - Telefax 0941/722821 - Numero Blu 1530
e-mail: ucmilitello@mit.gov.it – pec: cp-militello@pec.mit.gov.it
sito web: www.guardiacostiera.gov.it/sant-agata-di-militello

ORDINANZA N. 01/2018

“APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO DI GESTIONE E DI SICUREZZA DEL NUOVO PORTO TURISTICO RICADENTE IN CONTRADA BAGNOLI DEL COMUNE DI CAPO D'ORLANDO (ME)”

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Sant'Agata Militello:

VISTO l'atto formale n. 492/2014 rilasciato dalla Regione Siciliana – Assessorato Territorio ed Ambiente – con il quale è stata concessa al Comune di Capo d'Orlando un'area demaniale marittima ricadente in località “*Contrada Bagnoli*”, allo scopo di realizzare i lavori di completamento del porto turistico di Capo d'Orlando;

VISTO il provvedimento n. 96/2016 con il quale la Regione Siciliana – Assessorato del Territorio e dell'Ambiente – autorizza il sub-ingresso nel godimento della concessione - rilasciata per atto formale n. 492/2014 - a favore della società “*Porto Turistico di Capo d'Orlando S.p.a.*”, con sede in Palermo, Via Notarbartolo n.35 - P.IVA 031200090836;

VISTA la propria ordinanza n.09/2017 datata 30 giugno 2017 con la quale è stata parzialmente revocata l'interdizione da qualsivoglia attività marittima, limitatamente tuttavia alle aree di complessivi mq. 222.043 distinte in mq 173.043 di specchio acqueo e 45.000 di superfici a terra, interessate dall'avvenuto parziale completamento dei lavori relativi al nuovo porto turistico di Capo d'Orlando (ME) e dal rilascio delle certificazioni di collaudo/conformità;

VISTA la propria ordinanza n.11/2017 datata 14 luglio 2017 con la quale è stata parzialmente revocata l'interdizione da qualsivoglia attività marittima, limitatamente alle aree di complessivi mq. 25.842, distinte in mq. 22.342 di area a terra e mq. 3.500 di specchio acqueo, interessate dall'avvenuto parziale completamento dei lavori relativi al nuovo porto turistico di Capo d'Orlando (ME) e dal rilascio delle certificazioni di collaudo/conformità;

VISTA la propria ordinanza n.16/2017 datata 11 luglio 2017 con la quale è stata predisposta conclusivamente da questo Ufficio Circondariale Marittimo, in considerazione dell'avvenuto completamento dei lavori delle opere ed

infrastrutture ricadenti all'interno del nuovo porto turistico di Capo d'Orlando, la revoca totale di ogni provvedimento di interdizione precedentemente vigente nell'area portuale in interesse;

- VISTA l'istanza assunta al protocollo in ingresso al n. 1423 in data 14.02.2018, presentata dalla società concessionaria "*Porto Turistico di Capo d'Orlando S.p.a.*", con sede in Palermo, Via Notarbartolo n.35, con la quale è stato richiesto a questo Ufficio Circondariale Marittimo di emanare apposita ordinanza finalizzata all'approvazione del Regolamento di Sicurezza e di Gestione relativo al nuovo porto turistico di Capo d'Orlando, dandone contestualmente opportuna conoscenza al competente Assessorato regionale, alla Capitaneria di Porto di Milazzo ed al Comune di Capo d'Orlando;
- VISTA la propria nota prot. n. 1508 datata 16 febbraio 2018, con la quale è stato espresso il nulla-osta di competenza in merito all'approvazione della perizia di variante n.2 redatta ai sensi dell'art. 25, comma 3°, della legge n. 109/94, relativa ai lavori di completamento del porto turistico e da diporto di Capo d'Orlando;
- VISTO il verbale della conferenza dei servizi datato 16 febbraio 2018, indetta allo scopo di procedere all'approvazione della perizia di variante n.2 redatta ai sensi dell'art. 25, comma 3°, della legge n. 109/94, relativa ai lavori di completamento del porto turistico e da diporto di Capo d'Orlando;
- VISTO il nulla osta espresso con nota prot. n. 6992 datata 08.03.2018 dal Comune di Capo d'Orlando ai fini dell'emanazione del regolamento di sicurezza e di gestione del nuovo porto turistico di Capo d'Orlando;
- VISTA la nota prot. n. 16019 datata 14.03.2018 pervenuta dalla Regione siciliana – Assessorato del Territorio ed Ambiente – Servizio 3, con la quale ha comunicato di aver esaminato, recepito e depositato agli atti il Regolamento di sicurezza e di gestione del nuovo porto turistico di Capo d'Orlando, opportunamente trasmesso a cura della società concessionaria "*Porto Turistico di Capo d'Orlando S.p.a.*";
- VISTA l'autorizzazione ex art. 24 del Reg. Cod. Nav. dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Dipartimento dell'Ambiente – Area 2 Coordinamento Uffici Territoriali dell'Ambiente UOB A2.7 di Messina, avente prot. N. 23197 datata 28.03.2017 con la quale è stata approvata la precedente perizia di variante e suppletiva n.1;
- VISTO l'elaborato tecnico n. "B.05 - VAR.2" del 28.11.2017 – riportante la planimetria generale relativa alla nuova riconfigurazione parziale del piano barche del porto turistico e da diporto di Capo d'Orlando;
- VISTO il "Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare – 1972 emendato dall'I.M.O. con risoluzione A.464 (XII) adottata il 19 novembre 1981 (COLREG 72/81)" nella sua versione aggiornata;
- VISTA la Convenzione Internazionale "MARPOL 73/78", ratificata con legge 29/09/1980, n. 662, e successivi emendamenti e modificazioni;

- VISTA la legge 31 dicembre 1982 n. 979, recante “Disposizioni per la Difesa del Mare” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento, nonché le attinenti circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in tema di circolazione stradale in ambito portuale;
- VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, recante norme relative al “Riordino della legislazione in materia portuale”;
- VISTO il Decreto Legislativo 27/07/1999, n. 272 “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31/12/1998, n. 485”;
- VISTO il D.Lgs. 182/2003 “Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa gli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico;
- VISTO il Decreto Presidenziale della Regione siciliana datato 01 giugno 2004 relativo alla “classificazione dei porti di categoria II, classe III, ricadenti nell’ambito del territorio della Regione siciliana”;
- VISTO il D.Lgs. 171/2005 Codice della Nautica da Diporto, così come integrato dal D.Lgs 229/17 e relativo D.M.146/2008 attuativo dello stesso Regolamento e ss.mm. e ii.;
- VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Testo unico in materia ambientale” e ss.mm.e ii.;
- VISTI gli atti e la documentazione in possesso di questo Ufficio Circondariale Marittimo e del dipendente Ufficio Locale Marittimo di Capo d’Orlando;
- COSIDERATO che in sede della conferenza dei servizi tenutasi in data 16 febbraio 2018, indetta allo scopo di procedere all’approvazione della perizia di variante n.2, tutte le Amministrazioni pubbliche ed Autorità preposte ed appositamente convenute in tale sede, non hanno sollevato eventuali eccezioni e/o sostanziali riserve in merito alle rettifiche progettuali proposte all’esame;
- RITENUTO necessario dover disciplinare, per i soli profili di competenza e con apposito provvedimento, i temi della sicurezza della navigazione e portuale, della tutela della pubblica incolumità, della salvaguardia dell’ambiente e degli interessi connessi, della polizia dell’ambito portuale;
- VISTI gli artt. 16, 17, 28, 30 e 81 del codice della navigazione, nonché l’art. 59 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima;

RENDE NOTO

che la società concessionaria del “Porto Turistico di Capo d’Orlando S.p.a.”, con sede in Palermo in via Notarbartolo n.35, ha emesso il Regolamento interno di gestione e di sicurezza relativo al nuovo porto turistico di Capo d’Orlando.

Per quanto precede, fatte salve le vigenti normative in materia di diporto, sicurezza della navigazione, tutela del demanio marittimo e dell’ambiente da inquinamento, nonché del soccorso in mare e delle relative competenze in materia di polizia e vigilanza;

ORDINA

Articolo 1 **(Approvazione regolamento)**

E’ approvato, con effetto immediato, il Regolamento interno di gestione e di Sicurezza relativo al nuovo porto turistico ricadente in contrada “Bagnoli” del Comune di Capo d’Orlando (ME) allegato alla presente ordinanza e di seguito definito “Regolamento interno di gestione e di Sicurezza”.

Fermo restando le competenze e gli obblighi del soggetto gestore, chiunque intenda fruire dei servizi offerti nel nuovo porto turistico di Capo d’Orlando è tenuto a prendere visione del Regolamento di cui al presente articolo e di attenersi allo stesso.

Le precitate disposizioni restano in ogni caso subordinate alle vigenti normative indicate nel secondo capoverso del “RENDE NOTO”, oltre che del vigente Codice della Navigazione.

Per comprovati ed inderogabili motivi di sicurezza, l’Autorità Marittima può adottare in qualunque momento eventuali provvedimenti di modifica e/o revoca delle norme di cui al Regolamento in questione.

Articolo 2 **(Disposizioni finali e sanzioni)**

1. I contravventori alla presente Ordinanza incorreranno, autonomamente od in eventuale concorso con altre fattispecie, nell’applicazione degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché ai sensi del D.Lgs 18 luglio 2005 n.171 e ss.mm.ed ii., salvo che il fatto non integri gli estremi di un più grave reato;
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo di questo Ufficio Circondariale Marittimo, nonché mediante l’inserimento nella sezione “ordinanze e avvisi” del sito web istituzionale: <http://www.guardiacostiera.gov.it/sant-agata-di-militello>.

Sant’Agata Militello, 26 marzo 2018

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
Tenente di Vascello (CP)
Michele ROSSANO

PORTO TURISTICO DI CAPO D'ORLANDO
REGOLAMENTO INTERNO DI GESTIONE E DI SICUREZZA

SOMMARIO

DEFINIZIONI E PREMESSE

Articoli 1, 2, 3 (oggetto del Regolamento, campo di applicazione e modifiche).

NORME GENERALI

Articoli 4, 5, 6, 7, 8 (gestione delle attività portuali, contenuti dell'attività di gestione, nomina della direzione - compiti della stessa e del personale alle sue dipendenze, pubblicità ed osservanza del Regolamento).

Articoli 9, 10 (responsabilità dell'utente ed obblighi assicurativi, limiti di responsabilità del concessionario/gestore).

NORME PER L'INGRESSO/USCITA DAL PORTO –STAZIONAMENTO IN AMBITO PORTUALE

Articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (entrata ed uscita dal porto, navigazione all'interno dello specchio acqueo portuale e manovre – caratteristiche posti barca, norme relative agli ormeggi – individuazione ed uso posti barca – disponibilità posto d'ormeggio, modalità di transito ed ormeggio – collaborazione comando ed equipaggio di bordo);

Articoli 18, 19, 20, 21, 22 (stazionamento in sicurezza, casi di forza maggiore o emergenza – manutenzione degli ormeggi – affondamento di unità, prescrizioni e verifiche concernenti la sicurezza).

Articoli 23, 24, 25 (divieti generali, di scarichi e/o lavori a mare, svolgimento attività di commercio soggette al regime dell'art. 68 del C.d.N.);

Articolo 26 (ormeggio, stazionamento unità da pesca sbarco e vendita diretta del pescato).

Articolo 27 (disarmo).

NORME RELATIVE AL TRANSITO

Articoli 28, 29, 30, 31, 32 (riserva posti d'ormeggio per utenti in transito, registrazione utenti, modalità di transito).

NORME RELATIVE AI SERVIZI

Articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38 (norme generali, cantiere navale e ditte esterne, operazioni ed accesso al cantiere, servizi igienici e di pronto soccorso).

NORME RELATIVE ALL'ACCESSO AGLI SPAZI PORTUALI ED ALLA VIABILITA' INTERNA

Articoli 39, 40, 41, 42 (accesso pedonale e veicolare, viabilità interna, aree pedonali e di parcheggio e sosta veicoli).

NORME ATTINENTI ALLA SICUREZZA ED ALLA VIGILANZA

Articoli 43, 44 (monitoraggio e gestione emergenze, norme di sicurezza antincendio).

NORME RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI

Articolo 45 (regolamentazione raccolta rifiuti)

NORME RELATIVE AL RIFORNIMENTO CARBURANTE (BUNKERAGGIO)

Articoli 46, 47, 48, 49, 50, 51 (accesso pedonale e veicolare, orari, attracco di unità alla banchina e modalità di rifornimento, bunkeraggio con autobotte).

NORME RELATIVE ALLE UNITA' DA DIPORTO ADIBITE AD ATTIVITA' COMMERCIALI NAZIONALI COMUNITARIE ED EXTRA COMUNITARIE

Articoli 52, 53 (Security "ISPS", area riservata al noleggio e locazione di unità).

NORME RELATIVE ALL'ORMEGGIO DELLE UNITA' COMMERCIALI – TRASPORTO PASSEGGERI

Articoli 54, 55, 56 (attracco ed ormeggio di unità, modalità di accesso alla stazione marittima).

NORME FINALI

Articoli 57, 58 (risoluzione contrattuale, foro competente).

ALLEGATO "1"

(tabella posti barca).

ALLEGATO "2"

(planimetria generale dell'area portuale).

PORTO TURISTICO DI CAPO D'ORLANDO

REGOLAMENTO INTERNO DI GESTIONE E DI SICUREZZA

DEFINIZIONI E PREMESSE

Per **Ambito portuale** si intende quell'area che si estende fino alle strutture portuali permanenti più periferiche che costituiscono parte integrante del sistema portuale di cui alla C.D.M. n. 492/2014 in data 19/11/2014.

Per **Autorità Demaniale** si intende l'ente pubblico che ai sensi di legge ha la titolarità del demanio marittimo e della sua gestione.

Per **Autorità Marittima** si intende l'Autorità individuata dall'Art.17 del Codice della Navigazione.

Per **Avamporto** si intende la parte di specchio acqueo compresa tra il molo di sottoflutto, il pennello di levante ed il molo di sopraflutto.

Per **Banchina o Molo** si intende la struttura non galleggiante interna al porto, destinata all'accosto ed all'ormeggio delle imbarcazioni e quale appoggio per la radice dei Pontili.

Per **Area Bunkeraggio** si intende l'area localizzata sul Pennello di Levante presso il molo martello (Banchina Rifornimento), opportunamente individuato con segnaletica verticale e orizzontale, adibita al servizio di rifornimento carburanti per le unità navali che ne facciano richiesta, sia con l'utilizzo della propria stazione di pompaggio sia tramite autocisterna autorizzata al servizio di Bunkeraggio.

Per **Bunkeraggio** si intende l'attività svolta da personale autorizzato ed a determinate condizioni di sicurezza che prevede il rifornimento di carburante alle unità navali che ne facciano specifica domanda al Gestore dell'I.D.C. direttamente da autocisterna autorizzata senza utilizzare i servizi di rifornimento fissi presenti nel porto.

Per **Canale di accesso** si intende il canale, esterno allo specchio acqueo protetto, che conduce dal mare aperto all'imboccatura dell'avamporto e del porto, con fondali congruenti con il pescaggio massimo del porto.

Per **Canale di manovra** si intende ogni canale interno al porto destinato alla manovra, all'ormeggio e al movimento in genere delle imbarcazioni.

Per **Cantiere Navale** si intende l'area attrezzata, delimitata da opportuna recinzione, attrezzata con macchine di sollevamento delle imbarcazioni e composta da un piazzale lavori e da una area coperta, all'interno della quale si provvede ad eseguire i lavori di manutenzione e piccole lavorazioni previste dalle norme vigenti.

Per **Cerchio di evoluzione** si intende lo spazio interno al bacino portuale destinato alle manovre di evoluzione, nonché inversione di marcia o variazione di rotta delle unità navali.

Per **Concessione Demaniale Marittima** si intende l'atto formale relativo al completamento e gestione del porto turistico di Capo D'Orlando (ME) rilasciato dalla REGIONE SICILIANA n.ro 492/2014 in data 19/11/2014 secondo il progetto esecutivo approvato dal RUP del Comune di Capo d'Orlando in data 24/07/2014 come integrato dal successivo Atto di Subingresso n° 94/2016 Reg. Concessioni, repertorio n. 5314 del 29/9/2016, registrato all'Agenzia delle Entrate Palermo 1 il 10/10/2016 al n. 6759 Serie 1 per la progettazione, costruzione e gestione dei lavori di completamento del porto turistico e da diporto di Capo d'Orlando.

Per **Concessionaria** si intende la società Porto turistico di Capo D'Orlando S.p.A. con sede legale a Palermo via Notarbartolo, 35 Cap 90141, titolare di Concessione Demaniale Marittima fino al 20 novembre 2073, di seguito c.d. "Marina".

Per **Gestore** si intende il soggetto che provvede alla conduzione ed all'organizzazione del Porto o parte di esso. Il Gestore coincide con la Concessionaria salvo specifica diversa determinazione ai sensi di legge.

Per **Direzione** si intende il soggetto preposto dal Gestore alla programmazione, al coordinamento ed al controllo delle attività del Porto e dei relativi traffici.

Per **Personale** si intendono tutti i soggetti dipendenti del Gestore impegnati in attività di gestione e/o manutenzione del Porto.

Per **Dry Stack** si intende l'area riservata del Cantiere Navale nel quale poter custodire a secco le unità di lunghezza inferiore ai 7.00 metri che vengono messe a disposizione degli utenti su loro richiesta e alate e varate in una apposita area in delimitata e accessibile senza l'ingresso nel Cantiere Navale.

Per **Imboccatura dell'avamposto** si intende la porzione d'ingresso allo specchio acqueo posta nell'allineamento tra i fanali del molo di sopraflutto e del pennello di levante.

Per **Pontile** si intende la struttura fissa e/o galleggiante interna del porto destinata all'accosto e all'ormeggio delle unità navali.

Per **Posto barca** si intende la porzione dello Specchio acqueo, adiacente ad una banchina o ad un pontile, destinata all'ormeggio di una imbarcazione.

Per **Specchio acqueo** si intende la superficie di bacino protetto, comprendente posti barca, canali e spazi di manovra, cerchi di evoluzione, zone particolari riservate al rifornimento di combustibili, all'ormeggio di mezzi di soccorso e di sorveglianza.

Per **unità da pesca** si intende l'unità navale iscritta nei registri navi minori e galleggianti. munita di licenza per l'esercizio della pesca marittima professionale.

Per **Sistemi di ormeggio** si intendono i dispositivi che consentono l'ormeggio di unità navali alle banchine ed ai pontili (quali ad esempio le bitte, anelli, corpi morti, catenarie, cavi e finger).

Per **Utente** si intende la persona fisica o giuridica che usufruisce in modo permanente o temporaneo del posto barca e/o di altro bene e/o servizio all'interno del porto, o che comunque si trovi per qualsiasi titolo o ragione all'interno dell'area di concessione demaniale.

Per **Veicolo** si intende qualsiasi autoveicolo, motociclo e mezzi assimilabili di qualunque tipo, dimensione e cilindrata, compresi quelli a propulsione elettrica ed eventuali carrelli da rimorchio.

Per **Velocipede** si intende qualsiasi veicolo con due o più ruote funzionante a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionato da persone che si trovano sul veicolo.

Per **Rifiuto** si intende ogni bene od oggetto di cui il possessore intenda disfarsi.

NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, redatto in conformità alle clausole e prescrizioni contenute nella Concessione demaniale marittima n. 492 rilasciata dalla Regione Sicilia – A.R.T.A. in data 19/11/2014, stabilisce le norme per l'esercizio e l'uso del Porto Turistico e da diporto di Capo d'Orlando.

Art. 2 – Applicazione

La Concessionaria, il Gestore e gli Utenti sono obbligati all'osservanza del presente Regolamento, delle norme del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di Navigazione Marittima, oltre alle condizioni contenute nell'atto di Concessione demaniale marittima di cui al precedente art. 1.

Art. 3 – Modifiche del regolamento

Il presente Regolamento può essere modificato, integrato o aggiornato, dall'Autorità Marittima su proposta della Concessionaria.

Art. 4 – Gestione delle attività portuali

La Concessionaria provvede alla gestione del Porto direttamente o affidando tutta o parte di essa ad altro soggetto (Gestore) con atto avente forza di legge, il quale dovrà effettuare la gestione oltre che nel rispetto della relativa autorizzazione ai sensi dell'Art. 45 bis anche secondo quanto stabilito nel presente Regolamento, nell'atto di Concessione

demaniale marittima, nel Codice della Navigazione e nel relativo Regolamento di esecuzione.

Art. 5 – Contenuti dell'attività di gestione

La Concessionaria, direttamente o tramite il Gestore, cura l'espletamento dei seguenti servizi generali:

- a) servizio di ascolto e assistenza continui Canale 9 e 16 VHF;
- b) assistenza delle unità da diporto. Per le restanti tipologie di unità navali, tale servizio è svolto con mezzi navali dedicati, ad esclusione di quelle ormeggiate presso la banchina "S" lato Ovest del molo di sottoflutto;
- c) diffusione giornaliera bollettino meteorologico;
- d) manutenzione ordinaria e straordinaria di fanali e segnalamenti marittimi;
- e) manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e dispositivi antincendio su pontili e banchine;
- f) erogazione di acqua potabile ed energia elettrica;
- g) assistenza subacquea con personale subacqueo, tecnico specializzato OTS autorizzato dall'Autorità Marittima;
- h) pulizia degli specchi acquei, delle banchine, dei pontili, dei piazzali, dei parcheggi e delle altre aree comuni comunque destinate alle attività portuali;
- i) organizzazione della raccolta e smaltimento, anche tramite terzi, dei rifiuti solidi urbani, oli e batterie esauste, delle acque grigie, nere e di sentina prodotte dagli Utenti;
- j) illuminazione pubblica dell'ambito portuale;
- k) vigilanza, regolamentazione accessi, viabilità e parcheggi portuali in conformità alle disposizioni dell'Autorità Marittima per le materie di rispettiva competenza;
- l) primo intervento antincendio ed antinquinamento d'intesa con le autorità pubbliche competenti, anche in caso di sinistri marittimi all'interno ed in prossimità dell'ambito portuale;
- m) rifornimento carburante, solo per unità navali, presso il molo di bunkeraggio. I carburanti erogati sono super, gasolio e gasolio agevolato. È possibile il rifornimento attraverso pompe ad erogazione stradale e pompe da uso professionali con capacità pari a 300 lt / min fino ad un max di 500 lt / min;
- n) manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere, segnaletica, impianti, reti, dotazioni di sicurezza e verde del Porto per mantenerlo sempre in adeguate condizioni di funzionalità, efficienza e decoro estetico.

Tutti i servizi previsti nel precedente elenco godono della clausola di esclusiva a norma dell'art. 1567 del Codice Civile.

Art. 6 – Nomina della Direzione

Il Concessionario, ovvero altro soggetto (Gestore) previsto da apposito atto avente forza di legge, nomina il soggetto preposto alla Direzione.

Art. 7 – Compiti della Direzione e del Personale

La Direzione provvede alla programmazione, al coordinamento ed al controllo di tutti i servizi ed attività, attinenti alla gestione, di cui all'art.5. Il Direttore può essere coadiuvato da Personale che svolge la propria attività secondo le direttive e gli ordini impartiti dallo stesso.

A tal fine il Direttore pianifica e coordina l'impiego delle risorse tecniche e del Personale, che deve essere riconoscibile per identità, funzioni e abbigliamento

Ferme restando le competenze delle pubbliche amministrazioni, l'osservanza della normativa vigente viene assicurata e controllata, nell'ambito portuale, anche dalla Direzione e dal Personale che ne segnala eventuali violazioni alla competente Autorità.

Al fine di assicurare l'osservanza del presente Regolamento la Direzione e il Personale, possono dare opportune disposizioni agli Utenti che devono osservarle in modo scrupoloso.

Nell'eventualità di comunicazioni di **allerte meteo/rischi idrogeologici**, il Gestore si adopererà per dare massima pubblicità alla notizia, attraverso canali telematici, telefonici, comunicazione agli altoparlanti e qualsiasi altro metodo si renderà utile per tale scopo, prendendo altresì tutti i provvedimenti che riterrà opportuno al fine di garantire la sicurezza di persone e cose all'interno dell'area in concessione.

Art. 8 – Pubblicità ed osservanza del Regolamento

Il Gestore provvede a dare pubblicità al presente Regolamento, lasciandone una copia a disposizione nei locali della Direzione e mediante ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

Gli Utenti sono tenuti all'osservanza delle norme di comportamento stabilite nel presente Regolamento, che è da ritenersi conosciuto ed accettato

Nello spirito del presente Regolamento, e per il continuo miglioramento dei servizi predisposti, la Direzione cura altresì la pubblicità di comunicazioni, informazioni, raccomandazioni che si rendessero necessarie a meglio precisare le norme di comportamento degli Utenti.

Art. 9 – Responsabilità dell'Utente/Assicurazione

L'Utente deve mettere in atto tutte le misure idonee a proteggere le cose di sua proprietà da furti, danneggiamenti e simili. Tutte le unità da diporto che fanno ingresso in porto, nonché quelle appartenenti a diversa categoria allorché la norma ne prescriva l'obbligo, devono essere assicurate per la responsabilità civile per danni a terzi. La polizza di assicurazione deve essere esibita a richiesta della Direzione, che può richiederne l'adeguamento del massimale se ritenuto inadeguato. In caso di mancanza di assicurazione in corso di validità la Direzione può, escluso il caso di forza maggiore, negare l'accesso agli ormeggi.

L'Utente riconosce e accetta, con rinuncia di surroga ex art. 1916 CC, che il Gestore è assicurato per la responsabilità civile e per il rischio d'incendio a terra delle imbarcazioni dell'Utente e che gli eventuali danni subiti all'interno dell'Approdo, imputabili al Gestore, saranno risarciti solo dall'Assicurazione nel limite e con le franchigie previste dalle polizze e di cui l'Utente dichiara di aver preso visione. In caso di sinistro verificatosi nelle pertinenze del Gestore e della sua concessione, l'Armatore e/o utente assicurato in proprio contro il rischio di incendio dell'imbarcazione si impegna a non cedere alla sua Compagnia di assicurazione od a terzi i propri diritti e le eventuali azioni di rivalsa nei confronti del Gestore. L'Utente accetta sin d'ora di tenere sollevato il Gestore dalla responsabilità prevista dall'art. 2051 del C.C.

In ogni caso il Gestore non assume alcuna responsabilità per il materiale eventualmente stivato nei Caveau Bateau assegnati all'Utente.

Art. 10 – Limiti di responsabilità

Né la Concessionaria né il Gestore sono responsabili nei confronti degli Utenti:

- a. per i danni causati da terzi;
- b. per eventuali furti parziali o totali di beni;

- c. per danni a beni degli Utenti avvenuti a causa di eventi meteorologici straordinari. Fanno fede gli avvisi meteorologici, i bollettini e le comunicazioni di allerta/rischio idrogeologico emanate dagli Enti preposti. Sono in ogni caso esclusi danni alle parti amovibili dei beni;
- d. per danni subiti dalle unità a causa di rottura di tutto ciò che è diverso da catenarie, anelli e bitte messi in opera dal PTCO;
- e. per danni conseguenti a catastrofi naturali, sommosse, atti vandalici, eventi bellici.

INGRESSO/USCITA E STAZIONAMENTO IN AMBITO PORTUALE

Art. 11 – Entrata ed uscita dalla Marina – Navigazione in ambito portuale

L'ingresso all'interno del porto di Capo d'Orlando è consentito unicamente alle unità in condizioni di navigabilità, ossia in condizioni tali da effettuare in sicurezza e conformemente al tipo e modello a cui appartiene, la navigazione. Eventuali unità in difficoltà e che chiedano rifugio, in caso di avverse condizioni meteo marine o altri motivi di salvaguardia della vita umana in mare, sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità, dovranno richiedere immediato ausilio alla Direzione del porto che, di concerto con l'Autorità Marittima, provvederà ad attuare la soluzione più idonea a fronteggiare l'emergenza. Durante le manovre di entrata ed uscita dal porto e durante tutti gli spostamenti/evoluzioni interne, le unità devono:

1. seguire la mezzeria del canale di accesso;
2. tenere la propria dritta in caso di incrocio con altre unità;
3. rispettare le distanze di sicurezza pari a 1,5 volte la propria lunghezza in caso di rotta uguale;
4. dare la precedenza alle unità in uscita.

Le unità in ingresso all'interno dello specchio acqueo portuale devono raggiungere il punto d'ormeggio seguendo la rotta più breve, ovvero l'imboccatura del porto se in uscita, evitando di eseguire manovre e/o evoluzioni non espressamente necessarie.

La navigazione nelle acque portuali deve avvenire con la sola propulsione meccanica o a remi. Le unità da diporto aventi propulsione esclusivamente a vela devono:

- a) "in uscita", essere trainate fuori dallo specchio acqueo portuale da unità a motore;
- b) "in entrata", richiedere tramite V.H.F. o telefonicamente apposita assistenza alla Direzione del porto, mantenendosi a distanza di sicurezza dall'imboccatura portuale durante l'attesa del mezzo trainante. In ogni caso la zona di mare prescelta per l'attesa non deve influire sulla sicurezza delle manovre di altre unità in entrata o in uscita. In caso di impossibilità a dare esecuzione a quanto previsto nel corpo del presente comma, l'unità a vela deve navigare in entrata in modo da ridurre al minimo i bordi, evitando sempre e comunque di intralciare la navigazione di altre unità, seguendo anche le indicazioni date dalla Direzione del porto durante la supervisione di tali operazioni ed in rapporto anche alle condimeteo in atto.

I Comandanti delle unità in genere devono assumere tutte le precauzioni, le misure di prudenza e di sicurezza atte a prevenire situazioni di potenziale pericolo e/o di danno verso terzi e/o alle opere/strutture portuali.

Il Comando di bordo, prima di effettuare l'ingresso in porto, qualora ritenuto rilevante sulla base della buona condotta marinaresca e del pescaggio della propria unità, deve richiedere al soggetto gestore del porto adeguate informazioni sulla profondità dei fondali.

Il soggetto Gestore è tenuto a mantenere costantemente aggiornata la mappatura dello stato dei fondali, rapportata all'andamento delle quote del livello del mare in tempo reale ed a comunicarlo ai soggetti indicati al capoverso precedente.

Durante la navigazione nel tratto di mare ricadente all'interno del cerchio avente raggio **300 metri dal fanale laterale rosso**, nonché all'interno dell'intero specchio acqueo portuale, deve essere mantenuta la velocità di sicurezza, cioè quella velocità che non costituisce pericolo, disturbo o elemento di moto ondoso e/o agitazione delle acque che possa procurare danni alle altre unità agli ormeggi e/o in fase di entra/uscita dal porto. Tale velocità non deve comunque essere superiore ai **3 (tre) nodi**.

Sono esclusi da tale limitazione le imbarcazioni addette ai servizi del porto per comprovati casi di emergenza.

È fatto divieto di circolazione ad acquascooter, o altri mezzi simili, nell'ambito portuale se non con specifica autorizzazione da parte della Direzione del porto e nel rispetto dei suddetti limiti di velocità.

Art. 12 – Manovre delle imbarcazioni

Tutte le manovre eseguite all'interno del porto dovranno essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni impartite dal personale addetto all'assistenza, il quale potrà disporre, in caso di emergenza e/o motivate esigenze connesse con l'operatività portuale, l'eventuale movimentazione e/o spostamento di ogni unità presente all'interno del porto.

In caso di assenza del proprietario e dei suoi dipendenti, ovvero in caso di rifiuto da parte degli stessi di eseguire le manovre e gli spostamenti indicati dal suddetto personale addetto all'assistenza, la Direzione del porto potrà provvedervi direttamente con l'utilizzo del citato personale addetto all'assistenza o di soggetti terzi di propria fiducia.

Art. 13 – Caratteristiche dei posti barca

Il numero e le dimensioni dei posti barca previsti all'interno del Porto sono pubblicati dalla Direzione in conformità al vigente piano degli ormeggi autorizzato dall'Assessorato Regionale Territorio Ambiente.

Nella Marina di Capo D'Orlando sono previsti i seguenti posti d'ormeggio:

- n° 2 (due) posti per l'unità navali della Autorità Marittima "Capitaneria di Porto - Guardia Costiera";
- n° 1 (uno) posto per le unità navali delle Forze di Polizia;
- Enti Regionali e Statali (ARPA, Soprintendenza del Mare Uffici periferici del Demanio Marittimo ecc.);
- Unità da pesca professionale locali munite di apposita licenza di pesca;
- Unità navali stanziali in numero come da piano di ormeggio vigente;
- Unità navali in transito come da normativa vigente.

Le tariffe di ormeggio approvate devono essere esposte in Porto presso gli uffici della Direzione.

Art. 14 – Norme relative agli ormeggi – Individuazione ed uso dei posti barca

I posti barca sono contrassegnati da lettere indicanti la banchina o pontile di ormeggio e da numeri progressivi. I contrassegni sono riportati sul fronte di approdo in modo ben visibile.

I posti barca sono elencati in apposito registro, anche telematico, tenuto dalla Direzione e consultabile a semplice richiesta dall'Autorità Marittima e dalle forze di polizia con l'indicazione:

- del nominativo dell'avente diritto,
- del nominativo del proprietario dell'unità;
- del nominativo del responsabile dell'unità se diverso;
- della eventuale sigla di immatricolazione dell'unità/CIN (Craft Identification Number) per i natanti da diporto se provvisti;

- del nome dell'unità,
- delle dimensioni dell'unità;
- della nazionalità di bandiera;
- del tipo di uso dell'unità navale;
- della polizza assicurativa.

Qualora l'Utente non dichiari le esatte dimensioni della sua imbarcazione o riesca ad attraccare una imbarcazione di dimensioni maggiori di quelle previste per il proprio ormeggio, il gestore si riserva la facoltà di disporre l'immediato allontanamento dell'unità. Fermo restando comunque la **lunghezza massima** prevista per l'ormeggio all'interno del porto ovvero **40 metri f.t.**

Ogni variazione al piano degli ormeggi, preventivamente autorizzata dall'Assessorato Regionale Territorio Ambiente, dovrà essere comunicata alla competente Autorità Marittima la quale provvederà ad approvarla con apposita Ordinanza.

Per l'attribuzione della classe di ormeggio le unità verranno classificate sulla base delle dimensioni effettive di lunghezza e larghezza con sistemi di misurazione oggettivi, ovvero consultando i documenti di bordo.

Ciascun utente, appena effettuato l'ormeggio, entro un'ora dall'esecuzione dello stesso deve presentarsi presso la Direzione del Porto per la compilazione del "Rapportino di Arrivo" attraverso il quale sono fornite tutte le informazioni che andranno riportate su apposito registro. A cura della stessa Direzione, nel più breve tempo possibile, il predetto rapporto verrà trasmesso, in copia, all'Autorità Marittima, alla Dogana ed alle competenti Forze di Polizia per i successivi adempimenti, in caso di arrivo di unità battenti bandiera non comunitaria.

Lo stesso Utente è tenuto a segnalare immediatamente ogni variazione e non può fruire che del posto a lui riservato, con divieto assoluto di ormeggiarsi altrove. In caso di inosservanza, previo invito senza esito all'Utente o ai suoi dipendenti a rimediare alla violazione, la Direzione provvede a rimuovere l'imbarcazione con proprio Personale a spese dell'inadempiente, a carico del quale resteranno anche i pagamenti delle tariffe previste per l'occupazione dell'ormeggio cui sarà trasferito.

Art. 15 – Disponibilità del posto d'ormeggio

L'Utente ha la piena disponibilità dell'ormeggio a lui riservato, che la Concessionaria si impegna a mantenere libero con i mezzi a sua disposizione, quando questi dovesse assentarsi dall'approdo per un qualsiasi periodo di tempo.

La Concessionaria, può comunque predisporre l'utilizzo temporaneo dell'ormeggio nei seguenti casi:

- In caso di programmazione di manifestazioni d'interesse (Manifestazioni sportive, Boat Show e Fiere), dandone preventiva comunicazione per iscritto all'Utente titolare dell'ormeggio e garantendo all'Utente titolare ormeggio adeguato nello stesso periodo;
- In caso di emergenza (condizioni meteo avverse o altro), qualora la Direzione lo ritenga indispensabile, può disporre l'occupazione temporanea dell'ormeggio temporaneamente non utilizzato.

Gli ormeggi sono annotati in apposito registro presso la Direzione Porto, con l'indicazione dei nominativi degli Utenti, i quali hanno l'obbligo di ormeggiare le proprie imbarcazioni all'ormeggio loro assegnato. Detto registro è a disposizione dell'Autorità Marittima e delle Forze di Polizia per eventuali controlli.

Art. 16– Modalità di transito e d'ormeggio

È vietato il transito/ormeggio alle navi da diporto aventi stazza lorda pari o superiore alle 500 tonnellate e classificate “commercial yacht” (ossia navi destinate esclusivamente a noleggio per finalità turistiche).

Questo sarà possibile solo a seguito di opportuna approvazione dell'Autorità Marittima Competente del “PFSA (PORT FACILITY SECURITY ASSESSMENT) e del PFSP (PORT FACILITY SECURITY PLAN)”.

È vietato a tutte le unità, salvo casi di forza maggiore, dare fondo alle ancore, sia all'interno del bacino portuale che nel canale di accesso e manovra nonché nell'avamposto. Le unità devono ormeggiarsi esclusivamente alle bitte, agli anelli, alle catenarie appositamente predisposte e sono responsabili di ogni danno che alle stesse venga arrecato.

I cavi di ormeggio dovranno essere autoaffondati e conformi alla tipologia, diametro minimo e comunque al carico di rottura comunicati dalla Direzione per ciascuna classe di ormeggio.

La Direzione può imporre una specifica dotazione minima di cavi di ormeggio e sistemi di protezione laterale, fatta salva l'esclusiva responsabilità dell'Utente per la sicurezza della propria unità all'ormeggio.

In nessun caso è consentito all'Utente di impedire col proprio sistema di ormeggio l'ingresso e l'uscita dall'ormeggio delle unità vicine.

È vietato bloccare gli ormeggi delle unità con catene, lucchetti o qualsiasi altro mezzo di ritenzione anche in funzione di antifurto.

La Direzione può in ogni caso intervenire per il rinforzo degli ormeggi o delle protezioni delle unità qualora lo ritenesse necessario.

Sui fianchi devono essere posti parabordi efficienti, adeguati alle dimensioni dell'unità ed in numero sufficiente per evitare danni alla propria ed alle altrui unità.

È vietato mantenere sporgenze di bordo.

L'ormeggio di fianco sarà ammesso soltanto previa autorizzazione della Direzione del porto mentre è preferibile un attracco di poppa agli ormeggi in banchina.

Le passerelle d'imbarco non devono costituire pericolo o intralcio al passaggio su pontili e banchine e devono essere opportunamente vincolate all'unità sia in esercizio che a riposo.

L'Utente è il solo e unico responsabile della adeguatezza ed efficienza della cima di ormeggio da bordo alla banchina e della cima di ormeggio da bordo alla catenaria per la sola parte di essa trovantesi a bordo.

La Direzione potrà comunque sostituire d'autorità ogni cima di ormeggio, con facoltà di rivalsa sull'Utente, qualora ravvisasse in essa uno stato di precarietà tale da inficiarne la sicurezza.

L'Utente non può modificare il sistema di ormeggio né i sistemi di erogazione dei servizi sussidiari senza la preventiva autorizzazione della Direzione.

Art. 17 – Collaborazione

L'Utente, il suo equipaggio o il custode di una unità non devono arrecare impedimento alle manovre delle altre unità e non possono rifiutarsi di collaborare, di allargarsi o stringersi sull'ormeggio e di fare quant'altro serva per facilitare i movimenti delle altre unità.

Art. 18 – Stazionamento in sicurezza

Tutte le unità che entrano nel Porto devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento, ed essere in regola con normative in materia di sicurezza della navigazione e tutela ambientale.

Prima di assentarsi dal Porto gli Utenti devono assicurarsi che i cavi di ormeggio siano in ottime condizioni ed in grado di resistere per tutta la durata dell'assenza.

Qualora sia notato che una unità si trovi in stato di abbandono o che corra il rischio di affondare o di causare danni alle unità ed alle attrezzature circostanti, la Direzione avviserà immediatamente l'Utente o il referente preventivamente comunicato alla Direzione, affinché venga eliminato l'inconveniente.

In caso di inerzia, a dipendenza dell'urgenza, la Direzione può provvedere agli interventi necessari a spese dell'Utente e comunque sotto la sua esclusiva responsabilità, dandone comunicazione all'Autorità Marittima che può disporre anche la messa a secco dell'imbarcazione.

È vietato azionare l'invertitore mettendo in movimento le eliche con l'unità ormeggiata.

Art. 19 – Casi di forza maggiore, emergenza

In casi di particolari condizioni meteorologiche, di pericolo per la vita umana o in qualsiasi altra situazione di pericolo, valutata tale dalla Direzione Porto, quest'ultima potrà utilizzare per i servizi di emergenza anche il personale salariato delle imbarcazioni presenti. In tali casi agli Utenti incombe l'obbligo di mettere gratuitamente a disposizione il personale dipendente.

La Direzione Porto si riserva la facoltà di variare temporaneamente i posti di ormeggio per condizioni meteo, motivi di sicurezza, lavori, manutenzioni o cause di forza maggiore ritenute tali a giudizio insindacabile della Direzione medesima, previa comunicazione agli Utenti interessati.

L'Utente non può rifiutarsi di lasciare libero il posto ormeggio per le suindicate esigenze. Eventuali barche in avaria o prive di equipaggio, ove ricorrono gli eventi sopraddetti, potranno essere rimosse a cura e con il personale della Direzione Porto senza necessità di apposita autorizzazione dell'Utente.

Art. 20 – Manutenzione degli ormeggi

Nel caso che la Direzione Porto disponga la manutenzione degli ormeggi o altri lavori subacquei, la medesima collocherà gli appositi segnali o bandiere, garantendo che ogni qualsiasi ed eventuale spostamento delle unità dovrà avvenire in sicurezza ed al di fuori dai suddetti segnali.

Art. 21 - Affondamento dell'unità

Qualora una unità affondi all'interno del Porto o dell'avamposto, il proprietario/armatore/utilizzatore è obbligato alla rimozione del relitto dopo aver ottenuto l'approvazione da parte della Direzione del Porto, previo nulla-osta della Autorità Marittima. Tutti i costi relativi al recupero saranno a totale carico del proprietario dell'unità.

Art. 22 - Prescrizioni e verifiche concernenti la sicurezza

Le unità degli Utenti devono essere in regola con le vigenti disposizioni di legge relative al naviglio nazionale ed estero e devono essere efficienti ai fini della sicurezza della navigazione e stazionamento.

In particolare deve essere evitata ogni predisposizione che possa determinare il pericolo di incendio e comunque la possibilità di arrecare danni alle imbarcazioni limitrofe o alle installazioni a terra.

La Concessionaria avrà la facoltà, nell'ambito del contratto di cessione, di stabilire eventuali norme di sicurezza aggiuntive per assicurare la migliore gestione dell'approdo turistico.

Le imbarcazioni ritenute non in regola con le prescrizioni concernenti la sicurezza, potranno essere allontanate dalla zona in Concessione.

Art. 23 – Divieti generali

Nell'ambito portuale è fatto assoluto divieto di:

- a. rimorchio, salvo i casi espressamente previsti o autorizzati dall'autorità marittima,
- b. praticare attività agonistiche o di allenamento salvo i casi espressamente previsti o autorizzati dall'autorità marittima, previo nulla osta della Direzione;
- c. praticare qualsiasi gioco;
- d. lasciare in tutto lo specchio acqueo portuale qualsiasi tipo di tender o unità di appoggio;
- e. accedere sulle massicciate della scogliera dello specchio acqueo;
- f. sulle unità o nelle loro immediate prossimità, l'uso di fiamma ossidrica salvo autorizzazione del Comandante del Porto (art. 20 Cod. Nav.) e previo nulla osta della Direzione per casi di comprovata necessità;
- g. imbarcare, sbarcare e detenere a bordo merci pericolose;
- h. mantenere apparati radar in funzione all'ormeggio;
- i. avviare i motori di imbarcazioni a benzina prima d'aver aperto il vano motore ed areato a sufficienza le sentine per il tempo necessario ad eliminare la concentrazione dei gas infiammabili negli spazi chiusi;
- j. sprecare l'acqua erogata dalle colonnine;
- k. lavare automezzi, velocipedi, ciclomotori, motocicli e affini;
- l. l'uso di proiettori e di segnali acustici non strettamente necessari;
- m. tuffarsi dai moli, pontili o banchine nonché lo svolgimento di attività balneari, incluso l'uso di tavole a vela, la raccolta di frutti di mare ed altri molluschi, nonché la pesca (professionale, ricreativa e sportiva) con qualsiasi attrezzo, compresa la pesca subacquea;
- n. l'immersione, salvo attività svolte da personale specializzato ed autorizzato munito di nulla osta della Direzione ed autorizzato dalla competente Autorità Marittima;
- o. ingombrare con attrezzature di bordo (antenne paraboliche, cappe, passerelle, salvagente, gommoni etc.) e comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie le banchine, i moli ed i pontili e tutte le aree non destinate espressamente a deposito o ripostiglio;
- p. il funzionamento notturno di apparati ed impianti che producono rumore all'esterno dell'unità;
- q. il carenamento con sbandata;
- r. l'uso di saponi e detergenti biodegradabili in misura inferiore al 90% (novanta per cento) o non dotati di marchio Ecolabel.
- s. L'uso dei pontili galleggianti per fare docce, stendere biancheria, lavare stoviglie e qualsivoglia utilizzo di detti spazi se non per l'ormeggio ed il transito degli utenti autorizzati il cui accesso è consentito solo a piedi, biciclette e veicoli elettrici sono ammessi solo sul pontile centrale in cemento;
- t. il travaso di carburante o di oli lubrificanti a mezzo di taniche o serbatoi mobili;
- u. avvicinarsi ai cavi d'ormeggio in tensione delle unità in manovra o ormeggiate;
- v. di sorvolare con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri(1000 piedi) ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia.

Art. 24 - Divieto di scarichi e/o lavori a mare

Nell'approdo turistico è vietato:

- A meno di specifica autorizzazione della Direzione Porto, l'uso di generatori, le prove di motori e qualsiasi altra operazione che generi rumore molesto prima delle ore 09,00 e dopo le ore 22,00, nonché dalle ore 13,00 alle ore 16,00, nonché in maniera permanente l'uso di proiettori e sirene;
- L'abbandono o il getto di immondizie di qualsiasi genere, di oggetti ed ogni altra sostanza liquida o solida sia in acqua, sia sulle banchine e pontili; per i rifiuti solidi devono essere usati esclusivamente gli appositi contenitori di cui l'approdo è corredato, curando al massimo l'utilizzo dei raccoglitori per la raccolta differenziata, così come per i rifiuti speciali (Olii esausti, Batterie, filtri, emulsioni, ecc.), devono essere utilizzati i contenitori dedicati, situati nei Punti di Raccolta specifici, così come per esigenze personali devono essere usati i locali igienici esistenti a terra, salvo che l'imbarcazione sia dotata di specifiche attrezzature o a tenuta stagna per raccogliere i liquami, o a distruzione chimica; il porto è attrezzato per lo svuotamento di tali serbatoi;
- L'uso degli impianti igienici di bordo con scarico diretto a mare;
- L'abbandono ovunque di accumulatori elettrici esausti; è disponibile in porto un apposito contenitore;
- Lo svuotamento di acqua di sentina, la pulizia dei serbatoi e delle casse carburanti ed olii; la sostituzione dell'olio dei motori può essere effettuata, depositando gli oli usati negli appositi contenitori;
- Ingombrare con oggetti, materiali, tenders o altro le banchine, i moli e i pontili;
- Eseguire lavori di manutenzione a bordo dei natanti che comportino disturbo ai vicini di ormeggio o la produzione di agenti che possano inquinare lo specchio acqueo (es: verniciature, sverniciature, lavaggio con solventi chimici o acidi, ecc.).

I trasgressori saranno denunciati alla competente autorità.

Art. 25 – Divieto di attività di commercio ex art. 68 Codice della Navigazione.

Ad esclusione dei soggetti autorizzati/accreditati dalla Autorità Marittima mediante apposito provvedimento, all'interno dell'ambito portuale anche a bordo ed a mezzo di imbarcazioni, è vietato lo svolgimento di qualsivoglia attività commerciale, professionale e artigianale a soggetti non in regola con il dispositivo normativo di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione.

Chiunque, anche in maniera occasionale, intende svolgere qualsivoglia attività all'interno del porto, deve produrre alla Direzione dello stesso, istanza volta all'ottenimento del nulla osta di competenza, allegando copia dell'iscrizione ex art. 68 del Codice della Navigazione presso i Registri detenuti dalla Capitaneria di Porto – Compartimento Marittimo di Milazzo, specificando il tipo di attività che intende intraprendere e l'eventuale personale dipendente.

Qualora detta attività si dovesse esercitare per conto terzi, l'istante dovrà specificare il luogo esatto in cui la stessa viene esercitata nonché il mandato ad esso conferito.

La Direzione del porto, preso atto di quanto sopra, esprime il proprio nulla osta all'esecuzione dei lavori dandone tempestiva comunicazione all'Ufficio Locale Marittimo di Capo d'Orlando, inserendo in apposito registro le ditte che hanno richiesto di poter esercitare l'attività all'interno dell'ambito portuale.

Art. 26 – Ormeggio, stazionamento unità da pesca, sbarco e vendita diretta dei prodotti della pesca.

Per le unità da pesca munite di apposita licenza che ne autorizzi l'attività in forma professionale, regolarmente iscritte nei Registri Navi Minori e Galleggianti è predisposto un tratto di banchina individuato nella zona del molo di sottoflutto (Lato Ovest).

Potranno essere ospitate in tale tratto le unità munite di licenze di pesca in corso di validità, di dimensioni non superiori ai 10 metri di lunghezza f.t. ed ai 2,5 metri di larghezza, che abbiano sottoscritto contratto con il Concessionario secondo le agevolazioni pattuite con il Comune di Capo d'Orlando.

Il tratto di banchina dedicato alla vendita diretta dei prodotti della pesca "cd. dalla barca" individuato dal Concessionario in sede di verifica delle condizioni igienico sanitarie per lo sbarco del prodotto ittico proveniente dall'attività di pesca, è di 30 metri lineari comprendente le bitte dalla n. 1 in testata al molo di sottoflutto (Lato Ovest) alla n. 9, estremi compresi.

L'area dovrà essere mantenuta sempre con decoro e sgombra di qualsiasi attrezzatura o materiale da pesca. Valgono per tale area le stesse condizioni di cui alle sessioni successive. Per le norme di sicurezza igienico sanitarie varranno le prescrizioni tecniche della competente A.S.P. di Messina e recepite in apposito provvedimento dall'Autorità Marittima.

In tale banchina è prevista la vendita del prodotto ittico limitatamente a piccoli quantitativi così come definiti dalla normativa vigente dalle ore 7.00 alle ore 10.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, nel rispetto della normativa di riferimento alla "vendita diretta" al consumatore finale.

Relativamente ai quantitativi di prodotto ittico provenienti dalla pesca la cui cessione avviene al di fuori della banchina in argomento, la stessa potrà avvenire alle condizioni dettate dalla società di gestione del porto fermo restando l'applicazione delle normative di riferimento igienico sanitarie.

Il carico e scarico del pescato e delle varie attrezzature è consentito in qualsiasi momento del giorno e della notte nel rispetto dei provvedimenti all'uopo emanati dall'Autorità Marittima negli orari concordati regolati dalla Direzione.

Art.27 – Disarmo

L'armatore che intende disarmare un'unità deve presentare apposita istanza all'Ufficio Locale Marittimo di Capo d'Orlando e disponibile presso lo stesso, unitamente all'autorizzazione alla sosta in banchina per disarmo rilasciato dalla Direzione del Porto, riportante:

- il periodo ed il motivo per il quale si chiede il disarmo dell'unità;
- le generalità dei marittimi in servizio di guardiana, così come previsto dall'art. 74 del Codice della Navigazione e dai regolamenti dell'Autorità Marittima, che si intendono impiegare, secondo la composizione quantitativa e qualitativa di cui al successivo comma, allegando copia dei libretti di navigazione, nonché la turnistica di impiego dei predetti marittimi;
- i quantitativi e l'ubicazione dei prodotti combustibili e dei lubrificanti presenti a bordo unitamente all'eventuale carico;
- l'unità che ha ottenuto il disarmo deve mantenere tutti i certificati di sicurezza in corso di regolare validità.

L'armatore della nave in disarmo deve assicurare:

- al personale in servizio di guardiana un telefono cellulare attivo H 24 il cui numero deve essere comunicato all'Ufficio Locale Marittimo di Capo D'orlando ed alla Direzione del Porto;
- la presenza a bordo di cavi di tonneggio e rimorchio per eventuali esigenze di rinforzo ormeggi e per l'eventuale rimorchio di emergenza dell'unità;
- il pronto spostamento entro 6 ore dalla richiesta, anche verbale, dell'Autorità Marittima diretta allo stesso o al personale di guardia. A tal fine, dovrà mantenere i

certificati di sicurezza dell'unità in corso di validità, affinché lo spostamento possa essere prontamente eseguito entro i termini sopra indicati;

L'armatore dell'unità in disarmo che intendesse sostituire i marittimi in servizio di guardiania deve preventivamente darne comunicazione all'Autorità Marittima allegando copia dei libretti di navigazione dei marittimi che si intendono impiegare.

I marittimi in servizio di guardiania devono:

- informare immediatamente l'Autorità Marittima e la Direzione del Porto di qualsiasi evento pregiudizievole alla sicurezza della nave, al porto, ed alla salvaguardia della vita umana in mare;
- effettuare ronde periodiche all'interno dell'unità allo scopo di verificare che al suo interno non ci siano principi di incendio ne altre situazioni di potenziale pericolo;
- controllare gli ormeggi e procedere al loro rinforzo qualora necessario, nonché procedere alla sostituzione dei cavi di ormeggio logori.

Restano comunque ferme le disposizioni impartite dall'Autorità Marittima con relativa Ordinanza sulla regolamentazione del disarmo vigente nel Circondario Marittimo di Sant'Agata Militello.

NORME RELATIVE AI TRANSITI

Art.28 – Riserva di posti per gli Utenti in transito

I posti in transito sono regolamentati come segue:

- nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno, sono riservati agli utenti in transito l'8% dei posti d'ormeggio totali;
- negli altri periodi dell'anno il numero dei posti in transito è definito nel numero di 20 unità;
- per unità condotte da persone con disabilità o con persone con disabilità a bordo, nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno, sono riservati agli utenti in transito l'1% dei posti d'ormeggio totali, purchè la comunicazione di arrivo avvenga con almeno 24 ore di anticipo;
- negli altri periodi dell'anno il numero dei posti in transito, per gli utenti al precedente comma, è definito nel numero di 6 unità, purchè la comunicazione di arrivo avvenga con almeno 24 ore di anticipo;

Gli utenti in transito potranno usufruire di tutti i servizi previsti nell'approdo dietro pagamento delle tariffe in vigore, rese pubbliche dal gestore, con l'osservanza delle norme di legge, regolamenti e/o disposizioni amministrative vigenti.

L'utilizzo dei posti in transito prevede il pagamento alla Concessionaria delle specifiche tariffe vigenti come autorizzate dal Comune.

Qualora la disponibilità di posti barca in transito per una determinata classe di ormeggio dovesse essere esaurita, verificata la disponibilità di analoghi posti barca stanziali, la Direzione può offrire all'unità in transito il posto barca disponibile alle medesime condizioni di prezzo o posti più grandi alle condizioni previste dalla categoria assegnata.

Art. 29 – Registrazione Utenti in transito

Così come previsto all'art.14 del presente regolamento, anche l'utente in transito appena effettuato l'ormeggio, entro un'ora deve presentarsi presso la Direzione del porto per la compilazione del "Rapportino di Arrivo" attraverso il quale lo stesso fornirà tutte le informazioni che andranno riportate su apposito registro "Utenti in Transito" detenuto dalla stessa Direzione e consultabile a semplice richiesta dall'Autorità Marittima e dalle forze di polizia con l'indicazione e contenente le seguenti informazioni:

1. data di arrivo e partenza,
2. nominativo del comandante dell'unità,
3. nominativo del proprietario dell'unità,
4. numero di persone a bordo ;
5. sigla di immatricolazione dell'unità e/o CIN (Craft Identification Number),
6. nome dell'unità ,
7. nazionalità di bandiera,
8. il tipo di uso dell'unità (diporto privato o diporto commerciale),
9. dimensioni dell'unità,
10. porto di partenza e porto di destinazione.

Copia del predetto "rapportino di arrivo" utenti in transito verrà trasmesso, in analogia a quanto previsto dal sopra citato art.14, nel più breve tempo possibile, all'Autorità Marittima, alla Dogana ed alle competenti Forze di Polizia per i successivi adempimenti, in caso di arrivo di unità battenti bandiera non comunitaria.

I comandanti delle unità da diporto adibite ad uso commerciale, battente bandiera extra UE provenienti da un porto estero o nel caso in cui la Marina di Capo d'Orlando sia l'ultimo porto nazionale per successivo approdo presso scalo estero, dovranno provvedere a formalizzare tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge per tale fattispecie.

Gli utenti in transito possono prenotare anticipatamente il proprio posto barca contattando gli uffici della Direzione.

Per tutte le unità ad uso commerciale e da pesca, in transito nonché destinate alla banchina del cantiere navale, fermo restando gli obblighi a carico dei rispettivi Comandanti di cui alla vigenti normative nazionali e comunitarie in materia, la Direzione Porto è tenuta a comunicare ed a trasmettere, con ogni consentita urgenza, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Agata Militello ed alla locale Autorità Marittima, l'arrivo delle suddette tipologie di unità inviando la dichiarazione di arrivo per le successive competenti formalità. Resta inteso che nessuna attività commerciale può essere esercitata dalle suddette unità presso i posti d'ormeggio "in transito" assegnati dalla direzione.

Art. 30 - Transito

La durata della permanenza deve essere indicata nella richiesta di ormeggio, da formularsi all'atto dell'arrivo.

I tratti di banchina sono riservati per la durata massima di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria all'unità, salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione.

L'ormeggio per le unità da diporto in transito o che approdano per rifugio e' gratuito per un tempo non superiore alle 4 ore giornaliere individuato dal concessionario nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e per non più di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese.

Le tariffe e gli orari relativi all'utilizzazione gratuita degli accosti in transito o per rifugio sono resi pubblici dal gestore dei porti e degli approdi turistici.

Sono consentite soste temporanee diurne inferiori alle 4 ore per imbarco e sbarco di equipaggio/passeggeri alle unità da diporto che non effettuano attività commerciale (noleggio/locazione) o per l'utilizzo dei servizi del porto, in questo caso l'unità dovrà comunicare il suo ingresso tramite VHF o Telefono ed attendere il nulla osta da parte della Direzione che indicherà anche l'area di sosta.

Art. 31 – Transito per ricovero

Qualora vi sia la previsione entro le successive 24 ore o siano in corso condizioni meteorologiche superiori al grado 6 della scala Beaufort, la Direzione è autorizzata, previa comunicazione alla competente Autorità Marittima, a ospitare un numero di unità superiore

ai posti barca previsti dal piano di ormeggi in vigore purché siano garantite adeguate condizioni di sicurezza.

Tale deroga cessa con la riduzione delle condizioni meteomarine al grado 4 della scala Beaufort e previsione di stabilità o ulteriore miglioramento nelle successive 12 ore.

Art. 32 – Transito e servizi

Le unità in transito possono usufruire di tutti i servizi presenti in porto secondo le modalità all'uopo stabilite dalla Direzione Porto ed alle tariffe in vigore.

La suddetta Direzione dovrà annotare in un apposito registro, numerato e siglato in ogni singola pagina dalla locale Autorità Marittima, le richieste e le prenotazioni degli accosti relativi ai transiti.

NORME RELATIVE AI SERVIZI

Art. 33 – Servizi – Norme generali

La Concessionaria rende i servizi di cui agli articoli 4 e 5 del presente Regolamento e comunque tutti gli ulteriori servizi che riterrà opportuni e non in contrasto con il presente Regolamento. Gli Utenti, siano essi stanziali o in transito, potranno usufruire dei predetti servizi secondo le modalità all'uopo stabilite, corrispondendo gli importi delle tariffe vigenti.

Art. 34 – Cantiere Navale e ditte esterne

Per le prestazioni di assistenza, manutenzioni, riparazione ed eventuali situazioni di emergenza delle unità è presente un Cantiere Navale, la cui gestione può essere affidata a terzi mediante affidamento ex art. 45 bis del C.d.N. Al Cantiere Navale sono consentite operazioni di varo e alaggio fino a 110 tonnellate (portata nominale).

Al di fuori del Cantiere Navale sono consentiti solo gli interventi a norma del presente Regolamento, salvo casi particolari in cui, a seguito di motivata richiesta, l'Utente interessato potrà eventualmente essere autorizzato, in deroga alla presente previsione.

È comunque vietato l'ingresso nel porto di qualsiasi mezzo di sollevamento che non sia stato espressamente autorizzato dalla Direzione, fermo restando i requisiti previsti dal precedente art. 20.

È vietato nel porto qualsiasi tipo di lavorazione che non sia preventivamente autorizzata dalla Direzione Porto. La predetta rimarrà comunque estranea ai rapporti contrattuali fra le parti interessate.

L'area del *Dry Stack* situata all'interno del Cantiere Navale non è accessibile ai proprietari delle imbarcazioni ospitate in tale struttura. E' disponibile a richiesta il servizio per il varo ed alaggio delle imbarcazioni che dovranno essere ritirate e riconsegnate dall'utenza nell'apposita area situata a ridosso del piazzale lavori ed allestita a questo scopo. E' vietato all'utenza di poter lasciare la propria unità in altre aree del porto a meno di accordi specifici con la Direzione.

La direzione del cantiere dovrà istituire e aggiornare apposito registro delle unità presenti e transitate all'interno dell'area di cantiere specificandone le caratteristiche e gli estremi del proprietario. Detto registro è a disposizione della Direzione del Porto, dell'Autorità Marittima e delle Forze di Polizia per eventuali controlli di competenza.

Art. 35 - Operazioni di cantiere

L'armatore o il Comandante di unità che effettuano servizi commerciali i quali intendono essere alati per l'esecuzione di lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione, devono darne comunicazione all'Autorità Marittima, con un anticipo di almeno 48 ore.

Al termine dei lavori, l'armatore o il comandante dell'unità dovrà darne comunicazione all'Autorità Marittima allegando l'elenco delle lavorazioni eseguite.

Il varo, l'alaggio, le riparazioni, il carenaggio etc. delle unità nell'ambito portuale sono autorizzati soltanto nella zona del Cantiere Navale, appositamente attrezzata a tale scopo.

Il Cantiere Navale non potrà in alcun modo ingombrare le strade di accesso al Porto e la viabilità interna, salvo il tempo strettamente necessario per le operazioni relative all'ingresso e uscita dall'area di sua competenza di unità trasportate via terra, che devono essere preventivamente comunicati alla Direzione che vigilerà sulle operazioni di cui sopra e, ove sia il caso, darà opportune disposizioni alle quali è fatto obbligo di attenersi da parte di tutti gli Utenti.

Non è consentito l'ingresso in Porto di alcun mezzo mobile, oltre a quelli espressamente autorizzati dalla Direzione, per il varo e l'alaggio di unità.

Art. 36 – Accesso al cantiere

Nel tratto di specchio acqueo prospiciente la banchina asservita all'area cantieristica, le unità navali potranno eventualmente stazionarvi solo per il periodo di tempo strettamente necessario alla esecuzione delle operazioni di alaggio e varo. Il gestore del cantiere navale, su specifica richiesta, dovrà fornire alla Direzione del porto i dati identificativi delle unità presenti nel tratto di specchio acqueo sopra menzionato.

Art. 37 – Servizi igienici

Sono previsti servizi igienici ad uso esclusivo degli Utenti dei posti barca. Inoltre è presente un servizio igienico pubblico, accessibile anche ai disabili.

Art. 38– Pronto Soccorso

All'interno del Porto è previsto un locale adibito al servizio di primo soccorso medico ubicato presso l'ingresso del parcheggio coperto. In caso di necessità dovrà essere allertata la Direzione Porto che provvederà ad aprire tale locale ed eventualmente a richiedere la presenza di medico autorizzato secondo le norme vigenti.

NORME RELATIVE ALL'ACCESSO AGLI SPAZI PORTUALI ED ALLA VIABILITA' INTERNA

Art. 39 – Accesso pedonale

Tutti i percorsi pedonali del porto sono liberamente accessibili.

L'accesso ai Pontili è riservato ai titolari di posto barca e loro aventi causa al fine di contemperare le loro esigenze di sicurezza, di riservatezza e comfort con la fruizione pubblica degli spazi portuali. L'accesso alla banchina di sopraflutto sarà disciplinata in funzione dell'orario e della stagione così da garantire ai titolari di posto barca e loro aventi causa un adeguato livello di sicurezza e privacy.

La Direzione può in ogni momento inibire in via provvisoria o definitiva l'accesso a mezzo di barriere fisiche l'accesso a Banchine e Pontili ai non aventi diritto a sua insindacabile discrezione, dandone semplice comunicazione alle Autorità Marittima e Demaniale.

Considerato che l'intero comprensorio del Porto è caratterizzato dalla presenza di banchine e pontili a bordo libero e necessariamente privi di parapetti o altre forme di protezione contro il rischio di cadute in acqua, e che, inoltre, le banchine ed i pontili possono essere abitualmente attraversati da cime di ormeggio, cavi e tubazioni, ecc., l'accesso pedonale e/o veicolare (ivi compresi i velocipedi, ecc.) alle aree sopra indicate avviene sempre e comunque a rischio e pericolo degli utenti, con esplicita esclusione di ogni responsabilità della Società in caso di incidente.

È in ogni caso vietato l'accesso alle massicciate dei moli di sopraflutto e sottoflutto.

All'interno del porto gli animali domestici sono ammessi per il tempo necessario al loro imbarco o sbarco, e purché tenuti al guinzaglio. In ogni caso dovranno essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare che la presenza degli animali nell'ambito del porto possa arrecare molestia e disagio agli Utenti dello stesso. I proprietari dovranno provvedere a rimuovere sporcizia ed escrementi rilasciati dai loro animali.

Art. 40 – Accesso veicolare

La circolazione stradale all'interno del Porto è disciplinata come segue.

L'accesso e la circolazione veicolare all'interno del Porto sono regolati dalla Direzione a mezzo di sbarre controllate/cancelli che abilitano gli aventi diritto a specifici percorsi.

I veicoli che transitano in ambito portuale, dovranno procedere a velocità non superiore a **10 Km/h** e con estrema cautela, la sosta e la fermata sono consentite solo all'interno dei parcheggi negli appositi stalli.

Sono identificate nel Porto le seguenti aree di parcheggio:

- A. parcheggio pubblico a pagamento sopra elevato;
- B. parcheggio pubblico a pagamento esterno;
- C. parcheggio pubblico a pagamento e riservato a rotazione area cantiere;
- D. parcheggio riservato a rotazione e ad uso esclusivo coperto;
- E. parcheggio ad uso esclusivo molo di sopraflutto.

Hanno diritto ad accedere e circolare nel Porto i Veicoli appartenenti:

1. agli Utenti in generale, nelle zone individuate a parcheggio pubblico a pagamento;
2. agli Utenti in generale che facciano richiesta di pass temporaneo per carico e scarico merci in prossimità della propria imbarcazione;
3. agli Utenti titolari di posti auto riservati ad uso esclusivo o a rotazione, secondo le modalità stabilite dalla Direzione nei relativi contratti di servizio;
4. ai titolari e dipendenti della Concessionaria, della Direzione e delle altre attività produttive presenti in Porto;
5. alle ditte accreditate come da articolo 68 del Codice Navigazione e comunque autorizzate dalla Direzione;
6. all'Autorità Marittima, alle Forze di Polizia ed ai mezzi di soccorso;
7. a tutti coloro espressamente autorizzati dalla Direzione;
8. ai mezzi che svolgono attività di carico e scarico dell'Area Commerciali ai quali viene rilasciato apposito badge temporaneo dalla Direzione per il tempo strettamente necessario alle loro attività. I mezzi al di sotto dei 2,80 metri di altezza potranno operare dal Parcheggio "D" Coperto dalle ore 7.00 alle ore 24.00, i mezzi con altezza superiore ai 2.80 metri potranno operare usando la viabilità pedonale di banchina dalle ore 8.00 alle ore 10.00.

Tutti i Veicoli autorizzati all'accesso nelle aree riservate e ad uso esclusivo devono essere dotati di apposito pass rilasciato dalla Direzione.

La Direzione provvede a fornire gli strumenti necessari a consentire agli aventi diritto l'accesso ai percorsi e parcheggi di propria competenza, riservando n°2 (due) posti auto all'Ufficio Locale Marittimo di Capo d'Orlando nella zona coperta prossima ai locali dell'Autorità Marittima identificati con segnaletica orizzontale (C.P.) di colore giallo, e n° 2 (due) posti auto per le Forze di Polizia.

Art. 41 – Viabilità interna ed aree pedonali

All'interno dell'area portuale sono esplicitamente segnalate le aree pedonali e riservate. L'area antistante i locali commerciali è riservata ai pedoni mentre il relativo accesso veicolare è regolamentato dalla Direzione, la quale potrà autorizzare i veicoli che ne

faranno richiesta per il solo carico/scarico o per altri motivi legati al regolare funzionamento degli esercizi commerciali.

Art. 42 – Parcheggio e sosta dei Veicoli

All'interno del Porto sono previste diverse tipologie di parcheggi:

a) Parcheggi a pagamento: sono destinati al parcheggio di veicoli appartenenti agli utenti in genere.

Accesso ed utilizzo non sono soggetti ad autorizzazione né al rilascio di pass. La Direzione ne determina annualmente le tariffe e condizioni d'uso di concerto con l'Amministrazione Comunale. Le tariffe e condizioni in vigore devono essere esposte in prossimità dell'ingresso del parcheggio e dei punti di pagamento. La Direzione può interdire il parcheggio di Veicoli nella zona prevista a quota + 1 sopra il parcheggio interrato in occasione di eventi, dandone comunicazione pubblica all'ingresso con preavviso di almeno 48 ore;

b) Parcheggi Riservati a Rotazione: sono i posti auto riservati agli Utenti del Porto senza una particolare assegnazione pertanto possono essere occupati da chiunque ne abbia diritto.

Ad uso Esclusivo, ossia i posti auto, aperti, coperti o chiusi, il cui utilizzo è consentito esclusivamente al titolare del contratto o suoi aventi causa. Il pass di autorizzazione riporterà il numero identificativo del posto auto;

c) Parcheggi Pertinenziali: sono i posti auto assegnati alle attività produttive presenti in Porto e sono individuati da strisce perimetrali e diagonali gialle ed apposita segnaletica verticale.

I veicoli aventi diritto a sostare nei parcheggi di cui alle lettere b) e c) saranno dotati di apposito pass di riconoscimento rilasciato dalla Direzione, che dovrà essere esposto e ben visibile.

Nell'ambito delle diverse tipologie di posti auto la Direzione si riserva la facoltà di installare le colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Tali parcheggi sono individuati da strisce gialle ed apposita segnaletica verticale. Il loro utilizzo è riservato, tra gli aventi diritto, ai soli veicoli elettrici.

Presso la Direzione è tenuto un apposito registro, nel quale sono elencati numericamente i posti macchina in uso esclusivo, con l'indicazione della targa del veicolo autorizzato ed il riferimento al relativo contratto.

Per causa di forza maggiore la Direzione può impedire l'uso di qualsiasi posto auto del Porto, anche senza preavviso, dandone contestuale comunicazione alle Autorità Marittima ed esponendo idoneo avviso agli Utenti all'ingresso della zona interessata dal divieto.

NORME ATTINENTI ALLA SICUREZZA ED ALLA VIGILANZA

Art. 43 – Monitoraggio e gestione emergenze

La Direzione provvede:

- all'espletamento di un servizio di vigilanza, controllo e gestione delle emergenze, attivo h24, ed esteso a tutta l'area portuale in concessione demaniale, espletata dal Personale attraverso terminali e telecamere a circuito chiuso con un sistema di registrazione appropriato. Al verificarsi di emergenze il Personale si attiva direttamente per il primo intervento se possibile e provvede in ogni caso a diramare gli opportuni allarmi agli enti preposti alla gestione del caso specifico;

- tenere armata ed equipaggiata almeno una unità a motore dedicata, riconoscibile da scritte laterali con dicitura “CAPO D’ORLANDO MARINA” e corredata, oltre che delle dotazioni di sicurezza previste, di un apparato radio VHF portatile e/o telefono cellulare, per pronto intervento e per le necessità connesse con la gestione dell’Approdo Turistico; tenere prontamente disponibili, all’interno del locale ufficio direzione, i numeri di telefono utili da utilizzare in caso di emergenza;

Art. 44 – Norme di sicurezza antincendio

Il Gestore ha cura di predisporre un’appropriata organizzazione, dotata di impianti fissi e mobili, per poter intervenire, in caso di incendio o di grave inquinamento, con personale qualificato, nel rispetto delle clausole accettate con l’atto di concessione demaniale marittima o previste nei C.P.I.

In tali circostanze, fatti salvi i poteri spettanti all’Autorità Marittima, la Direzione ha ogni più ampio potere e facoltà e le sue disposizioni devono essere immediatamente eseguite e si intendono ad ogni effetto dettate da causa di forza maggiore.

Le imbarcazioni ormeggiate devono osservare le seguenti disposizioni di natura preventiva e generale, con facoltà in ogni momento per la Direzione d’informare le competenti Autorità e di adottare provvedimenti nel caso di riscontrata loro inosservanza:

1. in caso di sversamento di idrocarburi in mare, sulle banchine, moli o pontili, il responsabile deve immediatamente avvisare la Direzione e prendere prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per contenere e limitare il danno, curando di informare il personale delle unità vicine e quanti si trovino in luogo. La bonifica della zona interessata sarà effettuata dalla Direzione Porto con proprio personale e materiale all’uopo in dotazione (come previsto dal piano locale antinquinamento) a spese del responsabile;
2. prima della messa in moto del motore a benzina l’Utente deve provvedere all’areazione del vano motore;
3. ogni unità deve controllare, prima di ormeggiarsi, che non esistano residui di perdita di idrocarburi in sentina, e che non vi siano perdite degli stessi in acqua;
4. gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento e manutenzione;
5. il rifornimento di carburante all’imbarcazione deve essere effettuato esclusivamente a mezzo delle pompe della stazione di distribuzione di carburanti ed affini esistenti nel Porto.
È assolutamente vietata qualsiasi altra modalità di rifornimento, anche parziale, a mezzo di serbatoi trasportabili. Ogni eccezione deve essere preventivamente autorizzata dall’Autorità Marittima, per qualsiasi quantità o prestazione;
6. i compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido devono essere adeguatamente areati;
7. gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero sufficiente ed in perfetta efficienza;
8. in caso di incendio a bordo di un’imbarcazione, sia da parte del personale della stessa, che da quello delle imbarcazioni vicine, deve farsi il possibile per lo spegnimento ed isolamento delle fiamme, avvisando nel contempo coi mezzi più rapidi possibili la Direzione Porto, che informerà le Autorità competenti. In particolare l’imbarcazione incendiata deve essere immediatamente isolata, a cura del personale dipendente del Gestore o dal proprietario/armatore/utilizzatore;

Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi, di cui al presente articolo, sono a carico dell’Utente responsabile, oltre all’eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali.

NORME RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI

Art. 45 – Regolamentazione della raccolta dei rifiuti

Il Gestore ha la responsabilità della raccolta dei rifiuti solidi urbani all'interno dell'area in Concessione. Per tale servizio, saranno fruibili nell'intera area urbana del porto, appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Sono altresì presenti due Aree Ecologiche per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle imbarcazioni e dagli esercizi commerciali. Le Aree Ecologiche saranno sempre aperte e situate in prossimità del Parcheggio Pubblico Esterno (B) e nella strada di accesso al Cantiere Nautico.

È fatto obbligo agli Utenti di recapitare i rifiuti prodotti sulle proprie unità presso gli appositi contenitori delle due Aree Ecologiche. Qualora l'Utente avesse la necessità di smaltire un rifiuto speciale (batterie, olii esausti, ecc) ha il dovere di rivolgersi alla Direzione che gli indicherà il punto di smaltimento adeguato.

È vietato l'ingombro, anche temporaneo, degli spazi di banchina, dei pontili e delle aree a terra con materiali di rifiuto, sacchetti o residui di lavorazioni.

È fatto obbligo per il gestore del Cantiere Navale, del Bunkeraggio e agli altri artigiani in genere, smaltire in maniera autonoma oli usati, batterie esauste, rifiuti pericolosi, tossici e speciali e quant'altro previsto dalla normativa vigente nei modi previsti dalla legge e dal piano dei rifiuti debitamente approvato.

Le modalità attuative sono dettagliatamente esplicitate nel "piano di raccolta e gestione rifiuti" prodotti dalle unità presenti all'interno del bacino portuale e dai residui del carico, elaborato ai sensi del Decreto Legislativo n.182 del 24.6.2003 ed approvato dalla competente Autorità Marittima con separata Ordinanza.

NORME RELATIVE AL RIFORNIMENTO CARBURANTE

Art. 46 – Accesso Area Bunkeraggio

L'Area Bunkeraggio è delimitata da una recinzione ad alta visibilità. Detta area è opportunamente segnalata da apposita informativa verticale e orizzontale. E' permesso l'accesso all'Area Bunkeraggio solo al personale dipendente dell'impianto distributore carburante al personale autorizzato per operazioni specifiche nell'Area Bunkeraggio ed all'Utente che stia effettuando i rifornimenti. Ogni altro accesso dovrà essere autorizzato esclusivamente dal Gestore dell' I.D.C..

Art. 47 – Orario Stazione di Rifornimento

Il Gestore dell' I.D.C. provvederà a dare informativa sugli orari di Apertura della Stazione di Rifornimento sia nel periodo invernale che nel periodo estivo. Qualora l'Utente avesse la necessità di utilizzare il servizio fuori da detti orari può farne richiesta al Gestore dell' I.D.C. che potrà accordare tale servizio applicando una eventuale maggiorazione al prezzo del carburante.

Art. 48 – Attracco alla Banchina Rifornimento

E' vietato l'attracco e la sosta alla Banchina Rifornimento se non espressamente autorizzata dal Gestore dell' I.D.C. o dal personale preposto al Servizio. E' comunque vietato lo stazionamento notturno ed ogni altra manovra che possa creare impedimento all'utilizzo della Banchina Rifornimento.

Art. 49 – Accesso Veicolare

E' vietato l'accesso a qualsiasi veicolo non autorizzato. L'accesso alle autocisterne è permesso per il solo carico e scarico del greggio o per il servizio di Bunkeraggio e comunque in presenza del Personale preposto al Servizio. Le autocisterne autorizzate

dovranno procedere secondo i percorsi segnati con apposita informativa verticale e orizzontale e seguire le indicazioni del Personale di Servizio.

Art. 50 – Rifornimento tramite pompa di servizio

L'Area Bunkeraggio è composta da 4 pompe di erogazione fisse, due poste sulla parte interna della Banchina Rifornimento e due poste sulla parte esterna (Avamporto). Il rifornimento è consentito solo negli Orari di Apertura della Stazione e previa presenza del Personale Autorizzato esclusivamente alle unità navali. L'unità in manovra dovrà seguire le indicazioni del personale di servizio che indicherà il tratto di banchina da impegnare per il rifornimento richiesto.

Le pompe di erogazione potranno essere movimentate solo dal Personale di Servizio e non è ammesso il Self Service.

Art. 51 – Bunkeraggio con autobotte

E' permesso il servizio di Bunkeraggio previa prenotazione da effettuare almeno 24/48 ore prima a mezzo comunicazione scritta (mail o fax) agli uffici del Gestore dell' I.D.C.. Per il servizio di Bunkeraggio viene dedicata la sola parte esterna della Banchina Rifornimento (Avamporto) e le unità in attesa di detto servizio e per il tempo strettamente necessario, dovranno sostare esclusivamente nelle zone direttamente adiacenti le pompe di rifornimento e comunque senza intralciare in alcun modo le normali operazioni di ingresso e l'uscita dal porto.

Resta comunque inteso che **chiunque** abbia accesso all'Area Bunkeraggio del porto di Capo d'Orlando debba attenersi alle disposizioni impartite con l'Ordinanza vigente relativa al regolamento di bunkeraggio nel circondario marittimo emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Agata Militello.

Le società che intendono svolgere l'attività di bunkeraggio a mezzo di autobotte dovranno richiedere l'iscrizione nel registro elenco fornitori combustibile detenuto dall'Ufficio Locale Marittimo di Capo d'Orlando.

NORME RELATIVE ALLE UNITA' DA DIPORTO ADIBITE AD ATTIVITA' COMMERCIALI NAZIONALI COMUNITARIE ED EXTRA COMUNITARIE

Art. 52 – Security (ISPS)

Le unità (HSC) adibite al traffico passeggeri e le navi da diporto (super yachts) utilizzati per fini commerciali, devono direttamente o tramite Agenzia Marittima Raccomandataria che organizza l'arrivo in Porto, oltre a far pervenire la documentazione prevista all'Autorità Marittima competente, avvisare preventivamente la Direzione del Porto.

Art. 53 – Area riservata a noleggio e locazione

All'interno del bacino portuale sono identificati i pontili M, N ed O per lo svolgimento di attività di locazione e noleggio. Nel caso di richieste per unità superiori ai 18 metri la Direzione si riserva la possibilità di assegnare idonei posti barca in altre aree del Marina previa comunicazione all'Autorità Marittima come previsto nel vigente piano ormeggio.

Per suddette unità è d'obbligo la comunicazione dei dati richiesti all'Autorità Marittima secondo quanto stabilito dalle vigenti normative nazionali/comunitarie.

NORME RELATIVE ALL'ORMEGGIO DELLE UNITA' COMMERCIALI - TRASPORTO PASSEGGERI

Art. 54 – Ormeggio unità commerciali

Le società di navigazione che intendono svolgere operazioni commerciali presso la predetta banchina di sottoflutto, dovranno stipulare con la società di gestione apposito atto

formale nel quale saranno indicati anche gli orari relativi alle corse giornaliere in partenza/arrivo previsti dal vettore marittimo e le unità navali che svolgeranno tale servizio.

La società di gestione, formalizzato l'atto tra le parti, provvederà a darne comunicazione all'Autorità Marittima allegando la seguente documentazione:

- adesione al sistema di registrazione passeggeri approvato per il porto di Capo d'Orlando con nomina del responsabile a terra (direttiva 98/41/CE);
- stipula assicurazione per responsabilità armatoriale;
- licenza di navigazione;
- idoneità al trasporto passeggeri;
- tabella di armamento relativa agli equipaggi;
- certificati della nave.

Per l'ormeggio temporaneo di unità commerciali adibite a trasporto passeggeri di tipo turistico, è disponibile una banchina di 24 mt. posta sul lato esterno del molo di sottoflutto, in prossimità della testata dello stesso. L'ormeggio è consentito per le sole operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri; le unità che volessero stazionare al porto al di fuori delle operazioni di imbarco e sbarco, dovranno chiedere alla Direzione del porto l'ormeggio in transito.

Art. 55 – Attracco unità commerciali

L'attracco è consentito in andana e in autogestione a cura del vettore marittimo.

Non è consentito l'ormeggio contemporaneo di 2 unità.

Il vettore marittimo, autorizzato l'attracco, dovrà preventivamente contattare la Direzione Porto per richiedere la disponibilità della banchina, e concordare gli orari per le operazioni di imbarco e sbarco che non potranno superare i 30 minuti. Il Comandante dell'Unità in arrivo dovrà contattare tramite VHF Canale 9 il Gestore almeno 30 minuti prima dall'attracco così da permettere alla stessa di disciplinare l'entrata e l'uscita delle altre unità in transito e di comunicare alla sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Agata Militello l'arrivo in porto dell'unità navale nonché la successiva partenza.

L'unità da traffico intenzionata ad attraccare in porto, dovrà attendere la fine della manovra d'uscita dell'unità in partenza, stando ad una distanza di almeno 100 metri dal canale di accesso. L'ingresso in porto delle unità da traffico dovrà avvenire nella massima sicurezza.

In sede di arrivo/partenza, le unità che effettuano trasporto passeggeri, fermo restando gli obblighi imposti dal Codice della Navigazione relativamente alle formalità delle operazioni di arrivo/partenza, nonché dalle normative nazionali e comunitarie vigenti in materia, dovranno contattare tramite VHF (canale 16) o tramite telefono alla sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Agata Militello comunicando a tal proposito il nome dell'unità, il porto di provenienza/destinazione, il numero di passeggeri da sbarcare/imbarcare e quelli in transito, nonché il nominativo relativo al comandante dell'unità.

Art. 56 – Accesso - stazione marittima sala d'attesa attrezzata ed ormeggio unità commerciali

L'accesso alla banchina commerciale è consentita al solo personale della Società di gestione ed al personale delle unità che effettuano tale servizio i quali dovranno indossare, in qualunque momento del servizio, un tesserino di riconoscimento munito di foto rilasciato dalla Direzione Porto, la quale dovrà trasmettere apposito elenco del personale autorizzato all'Autorità Marittima comunicandone eventuali variazioni.

L'accesso ai passeggeri in transito muniti di titolo di viaggio è consentito, per recarsi alla stazione marittima - sala d'attesa attrezzata e al punto di imbarco, dalla radice del molo

sottoflutto opportunamente delimitato, un'ora prima l'orario di partenza fissato dal vettore. L'area sarà altresì praticabile entro 30 minuti dall'arrivo delle unità per consentire il deflusso dei passeggeri in arrivo.

Il tratto di banchina in prossimità del punto di attracco sarà opportunamente transennato in modo da separare i flussi passeggeri in arrivo/partenza. Il personale della Direzione Porto si occuperà di volta in volta di gestire i flussi dei passeggeri in transito dalla predetta banchina.

NORME FINALI

Art. 57 – Risoluzione contrattuale

Il Gestore potrà adottare eventuali provvedimenti particolari a carico degli Utenti, compreso l'eventuale allontanamento sia dell'unità che dei responsabili, quando questi siano Utenti in transito e sino alla risoluzione in danno del contratto di ormeggio.

Art. 58 – Foro Competente

Per qualsiasi controversia emerga con la Direzione del Porto e la Concessionaria il Foro Competente sarà quello di Patti (ME).

Il presente Regolamento portuale, la cui diffusione verrà assicurata mediante la:

- a) trasmissione agli Uffici Marittimi competenti
- b) comunicazione alla Concessionaria
- c) pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune di Capo D'Orlando
- d) pubblicazione sul sito internet del Comune di Capo D'Orlando
- e) pubblicazione presso gli uffici della direzione del Porto

entra in vigore all'atto dell'approvazione a mezzo Ordinanza emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant' Agata Militello.

ALLEGATI:

1) TABELLA POSTI BARCA

TABELLA POSTI BARCA			
<i>classe</i>	<i>lunghezza</i>	<i>larghezza</i>	<i>unità</i>
I	7,50	2,50	18
II	8,50	3,20	34
III	10,00	3,80	76
IV	12,00	4,50	140
V	14,00	4,80	37
VI	15,00	5,00	131
VII	18,00	5,50	65
VIII	20,00	6,00	24
IX	25,00	7,00	8
X	30,00	8,70	5
XI	35,00	9,00	7
XII	40,00	10,00	8

